

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) DENOMINATO SERVIZIO di AIUTO alla PERSONA (S.A.P.) - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/09/2027, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI 24 MESI

CPV:85312000-9 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE SENZA ALLOGGIO

CIG:.....

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

L’Unione Colline Matildiche, denominata di seguito per brevità Unione, nell’ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire l’integrazione di persone con disabilità, organizza ed eroga per cittadini in carico ai servizi sociali territoriali e residenti nei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, interventi/attività di socializzazione, inclusione, tempo libero, cittadinanza attiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Oggetto del presente capitolato è la gestione del Servizio di Aiuto alla Persona, denominato S.A.P., rivolto a cittadini con disabilità residenti nel territorio dell’Unione Colline Matildiche ed in carico al Servizio Unificato Distrettuale Handicap Adulto ed al Servizio Sociale territoriale dell’Unione Colline Matildiche. Si intende per S.A.P. un servizio che si realizza attraverso azioni e interventi volti a favorire le opportunità di vita autonoma, inclusione e di integrazione sociale delle persone con disabilità e che promuove la socializzazione nel tempo libero ed azioni di cittadinanza attiva.

Il servizio dovrà essere effettuato per. 47 settimane annue e si interromperà per n.5 settimane nel corso di ogni anno.

Il servizio richiesto prevede l’analisi dei dati di servizio, con rilevazioni e monitoraggi di tipo quantitativo e qualitativo sull’utenza che ha frequentato il servizio, presentando n. 2 relazioni per ogni anno di validità del contratto: la prima contenente l’analisi al 30.06 di ogni anno e l’altra riferita all’intero anno solare. La relazione dovrà altresì contenere valutazioni e approfondimenti, nonché suggerimenti e proposte operative da sottoporre all’Ente Appaltante.

L’Ente Gestore deve anche rilevare il gradimento del servizio da parte dei fruitori tramite indagini e/o questionari di customer satisfaction sulle attività svolte e consegnare al R.U.P report scritto sui risultati ottenuti con frequenza annuale.

L’Ente Gestore dovrà altresì garantire, in collaborazione con la Stazione Appaltante, il debito informativo richiesto dalla Regione od altre agenzie territoriali competenti, con particolare riferimento all’Azienda Usl del Distretto di Reggio Emilia.

Ai sensi dell’art. 58, del d. Lgs. 36/2023, la procedura viene esperita in unico lotto per garantire la massima efficienza tramite una gestione unitaria dei servizi di che trattasi.

Gli obiettivi generali dell’attività oggetto del presente atto sono:

diffondere e sviluppare forme di solidarietà diffusa nella comunità locale;

facilitare le possibilità di integrazione dei cittadini con disabilità attraverso la relazione ed il sostegno di volontari;

sensibilizzare, reperire e formare volontari;

rispondere a richieste di persone con disabilità riguardo a: tempo libero, compagnia, ricreazione, cultura, attività sportive, turismo, accompagnamento, inserimento e partecipazione al territorio e comunque a bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita;

favorire percorsi individualizzati con i servizi di base;

favorire la diffusione di una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, offrendo la possibilità al

cittadino con disabilità di usufruire delle opportunità e risorse del territorio, creando una rete di relazioni stabili, che agiscano e si sviluppino nella quotidianità;

progettare interventi per favorire il soddisfacimento dei progetti personali di vita espressi dai cittadini con disabilità e dalle loro famiglie;

potenziare il senso di autostima ed empowerment di ogni cittadino;

promuovere il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità locale, attraverso un lavoro di rete finalizzato ad una sempre maggiore sensibilizzazione alle esigenze richieste dai processi di integrazione;

potenziare le opportunità di integrazione sociale dei cittadini con disabilità anche valorizzando la collaborazione di volontari;

favorire opportunità di ascolto ed incontro tra famiglie (ad es. gruppi di famigliari / caregivers).

Art. 3 - DURATA Il presente appalto di servizio avrà decorrenza dall'01/10/2025 e scadenza il 30/09/2027 ed è eventualmente prorogabile per ulteriori ventiquattro (24) mesi, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente atto.

L'appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto o comunque dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, nel caso di consegna anticipata o in via d'urgenza. In tale evenienza occorrerà prevedere e costituire preventiva garanzia definitiva e polizze assicurative come da presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'Unione ha facoltà di prorogare il servizio una sola volta fino ad un massimo di ventiquattro mesi (24) mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

L'Unione si riserva infine la possibilità di proroga tecnica ai sensi del comma 11 art. 120 del D.Lgs 36/2023 per un massimo di ulteriori sei (6) mesi dalla scadenza del contratto se si verificano le condizioni ivi indicate.

ART. 4- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso è quello che risulterà dall'aggiudicazione effettuata in conformità al disciplinare di gara "Criterio di aggiudicazione dell'appalto".

L'importo stabilito a base d'asta per la durata contrattuale di 24 mesi ammonta ad € 183.959,00 (esclusa IVA di legge).

Il costo della manodopera, per la durata del contratto è stimato in € 130.235,12; l'importo è stato calcolato applicando le tabelle ministeriali come dispone l'art. 41 comma 13 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è così quantificato su base annua: € 65.117,56 – codice Ateco 88.99.09 "altre attività di assistenza sociale non residenziale". Il CCNL applicato è - CNEL codice T151 "Cooperative Sociali".

Il servizio in oggetto è quindi da considerarsi ad alta intensità di manodopera.

L'importo dell'eventuale opzione di proroga per ulteriori 24 mesi è pari ad euro 183.959,00 (esclusa IVA di legge).

L'importo dell'eventuale proroga tecnica ex art.120 co.11 è pari a € 45.990,00 (esclusa IVA di legge).

L'importo dell'eventuale quinto d'obbligo che la Stazione Appaltante si riserva di applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9, del Codice, è pari ad € 36.792,00 (esclusa IVA di legge).

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ex art. 14 del Codice, è pari quindi ad € 450.700,00.

	Importo totale (IVA 5 % esclusa)
Importo dei servizi per 24 mesi – base d'asta	183.959,00
Opzione di proroga 24 mesi	183.959,00
proroga tecnica 6 mesi	45.990,00
quinto d'obbligo	36.792,00
Valore stimato dell'appalto	450.700,00

Il valore complessivo della procedura, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d. Lgs. 36/2023, è pertanto pari a € 450.700,00. Trattandosi di servizi elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, il valore della procedura è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del d. Lgs. 36/2023.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che non sono previsti rischi di natura interferenziale e pertanto i costi della sicurezza sono pari ad 0.

L'importo anzidetto è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso (spese telefoniche, materiale vario, rimborso spese volontari).

ART. 5 - LUOGO DEL SERVIZIO

Per la tipologia e natura del Servizio oggetto del presente capitolato, peculiarmente orientato a progetti che esplicano la propria azione su proposte afferenti al tempo libero, al lavoro di rete, al dialogo con le associazioni di volontariato, di promozione sportiva, con le pubbliche amministrazioni, con il terzo settore, con gruppi amicali; etc, il S.A.P. non realizza le proprie attività in un unico contenitore e luogo di realizzazione specificatamente individuato, ma si propone l'obiettivo di "abitare" il territorio inserendosi nelle realtà già esistenti, al fine di raggiungere il più possibile quell'obiettivo d'integrazione e welfare generativo di cui all'art.2 del presente capitolato. Le sedi e luoghi territoriali e gli spazi utilizzati saranno conseguentemente ad utilizzo non esclusivo e, pertanto, concordate con i responsabili e gli operatori di riferimento e con i referenti dei luoghi ospitanti, in ogni caso adeguati alla ricezione di persone con disabilità.

Per la specifica natura sovracomunale del servizio e delle progettazioni ad esso collegate si dovranno prevedere appositi dispositivi tecnico organizzativi al fine di garantire la presenza e la visibilità su tutto il territorio dell'Unione Colline Matildiche.

Tali dispositivi dovranno essere concordati tra la stazione appaltante e l'affidatario.

ART. 6- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di aiuto alla Persona esplica il suo ambito di azione su progetti di tempo libero per persone con disabilità in età adulta, attraverso il lavoro congiunto di operatori e volontari su progetti di rete tra associazioni, pubbliche amministrazioni, terzo settore e tutto il territorio. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nell'art 1 del presente capitolato, le azioni messe in campo dall'Aggiudicatario devono mirare alla: costruzione di un gruppo di tipo amicale e realizzazione di

uscite di tempo libero, in integrazione sul e con il territorio; realizzazione di progettualità in ambito sportivo, in collaborazione con le associazioni di promozione sportiva del territorio; effettuazione di vacanze e / o gite; realizzazione di progetti di ricerca-azione orientati alla conoscenza dei bisogni reali e delle risorse del territorio; organizzazione e gestione di laboratori manuali, ludico-espressivi e ricreativi; promozione ed attivazione continua del volontariato.

Si evidenzia inoltre che:

- la progettazione di un servizio per il “tempo libero” a favore di cittadini con disabilità non può essere estranea a percorsi condivisi con il territorio (Centri pomeridiani, Scuole, Biblioteche, Associazioni, Centri Sociali, Servizi Sociali, ecc...);
- il lavoro sulla rete territoriale va costantemente implementato attraverso il rapporto con le Associazioni, l’uso di spazi e strutture pubbliche e non, la partecipazione e co-progettazione in merito ad iniziative e risorse del territorio e della comunità. Si sostanzia, in questo modo, il concetto di Welfare mix ovvero l’interazione/integrazione tra risorse pubbliche e risorse private, da un lato per contenere i costi, dall’altro per rimarcare e sostenere come il “tempo libero” non può e non deve essere una soluzione solo istituzionale;
- gli interventi di comunità devono avere quale obiettivo primario la promozione del valore della solidarietà, della responsabilità e dell’uguaglianza, promuovendo quel Welfare generativo di sviluppo del potenziale solidale e dell’investimento sociale tramite soluzioni capaci di trasformare le risorse a disposizione, puntando sull’innovazione delle risposte;
- occorre prevedere il coinvolgimento diretto dei ragazzi, delle famiglie e dei volontari.

Il progetto è rivolto indicativamente a 35 ragazzi con disabilità in età adulta e rispettive famiglie, divisi in 3 gruppi territoriali (Comune di Albinea, di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) e dovrà essere realizzato attraverso l’intervento di educatori professionali più eventuali referenti esperti per la conduzione dei percorsi laboratoriali; deve inoltre avvalersi dell’apporto attivo di volontari (singoli cittadini, studenti, associazioni di volontariato, Parrocchie, etc.). Tutto il personale deve operare in accordo ed in stretto e costante coordinamento con il R.U.P. rispetto alle attività ed iniziative organizzate.

Ai fini della proposta di gestione ed organizzazione del Servizio S.A.P. del territorio dell’Unione Colline Matildiche, si specifica quanto segue:

- attualmente i cittadini in carico e fruitori del Servizio sono residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Colline Matildiche, con la seguente distribuzione territoriale: Comune di Albinea n° 12 utenti / Comune di Quattro Castella n° 15 utenti / Comune di Vezzano sul Crostolo n° 8 utenti;
- le tipologie di disabilità di cui gli utenti sono portatori afferiscono alle seguenti macro-aree: fisica, psichica, disturbi dello spettro autistico, limitazioni sensoriali;
- si segnala inoltre la necessità per alcuni utenti ed in alcune occasioni di un supporto di natura assistenziale.

Il servizio deve essere svolto per n. 4.982 ore complessive per la durata prevista dell’appalto (fino al 30-09-2027), con un numero minimo di 47 settimane di apertura, per ogni anno di validità del contratto. All’interno di questo monte ore dovrà essere considerata anche una figura di coordinamento complessivo del servizio S.A.P. Unione, con un ruolo operativo di programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi.

Questa figura dovrà condividere gli ambiti di progettazione del Servizio con il R.U.P. per le competenze di indirizzo, gestione e programmazione.

Il servizio deve essere improntato al concetto di programmazione per obiettivi, criteri di qualità, efficacia ed efficienza, flessibilità ed innovazione.

Eventuali modifiche di carattere sperimentale all'assetto di erogazione del servizio potranno avvenire previo accordo tra le parti, fatto salvo i termini orari stabiliti ed il quadro complessivo che non possono essere modificati.

L'articolazione del progetto deve garantire pluralità e diversificazione delle proposte in termini di flessibilità, innovazione, sostegno alle capacità d'iniziativa individuali, capacità d'inclusione dei diversi attori coinvolti, costruzione della rete territoriale di riferimento.

Dovranno essere organizzate iniziative ed attività su ogni territorio dell'Unione Colline Matildiche (comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo).

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata di validità dell'affidamento la realizzazione delle seguenti attività:

- a) uscite a grande gruppo: almeno 2 al mese per ogni gruppo territoriale;
- b) uscite a piccolo o piccolissimo gruppo: almeno 2 al mese per ogni territorio;
- c) percorsi laboratoriali tematici e/o su competenze specifiche (ad es. teatro, atelier, fotografia, cucina, ecc.): almeno n.2 attività corsuali all'anno per ogni gruppo territoriale;
- d) attività sportive: almeno 4 ogni anno, per ogni gruppo;
- e) vacanze soggiorno residenziali estive e/o invernali: almeno 1 all'anno per ogni gruppo territoriale della durata di minimo 5 notti;
- f) gite della durata di una giornata: almeno 1 all'anno per ogni gruppo territoriale;
- g) singoli eventi di rilevanza ad interesse pubblico: almeno 2 all'anno per ogni gruppo territoriale;
- h) azioni di accompagnamento, supporto e coinvolgimento delle famiglie e dei caregivers referenti dei ragazzi inseriti nel progetto: almeno 2 all'anno per ciascun territorio;
- i) attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di piccoli manufatti e/o oggettistica artistica da poter esporre nei mercatini / fiere: almeno 1 all'anno per territorio;
- l) azioni di promozione e reperimento volontari: almeno 2 all'anno;
- m) incontri di progettazione e verifica con i volontari attivi nel servizio: almeno 3 all'anno;
- n) incontri di formazione per i volontari attivi nel servizio: almeno 1 nel corso della validità contrattuale;
- o) rilevazioni del gradimento del servizio da parte dei fruitori tramite indagini e/o questionari di customer satisfaction: almeno 1 per ogni anno di validità contrattuale.

Le attività suddette, essendo destinate al tempo libero, dovranno essere proposte in orario pomeridiano e/o serale, sia in giorni infrasettimanali che durante i week-end, garantendo in ogni caso almeno un'attività al mese da realizzarsi o il sabato pomeriggio o nella giornata della domenica / festività, in ciascun territorio.

Il soggetto gestore, per favorire la più ampia partecipazione possibile, su indicazione e valutazione del R.U.P. dovrà organizzare alcuni trasporti degli utenti in alcune delle attività suddette.

Saranno a carico del soggetto gestore aggiudicatario tutti gli oneri per l'acquisto di tutti i materiali ed i dispositivi necessari per la realizzazione delle attività laboratoriali e progettuali che saranno proposte durante tutto il periodo di aggiudicazione del servizio, così come gli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai volontari coinvolti nell'attività del Sap.

ART. 7 - PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO

Le figure professionali (almeno 5) da impiegarsi stabilmente nell'espletamento del servizio sono n.1 coordinatore esperto nella gestione servizi psico-educativi rivolti a persone con disabilità, lavoro di

rete e di comunità, lavoro di gruppo ed almeno altre 4 figure che esercitino funzioni di educativa territoriale.

Tali figure dovranno essere in possesso dei titoli di studio congrui all'elenco sopra citato e di almeno 3 anni di esperienza nelle relative attività (da evidenziare nei rispettivi curricula).

Al suddetto personale è richiesta la capacità di sviluppare una progettazione, di produrre documentazione e di elaborare/trattare/analizzare i dati relativi ai fruitori del servizio(caratteristiche, specificità, problematiche, percorsi), alle loro le famiglie / caregivers ed al territorio (dati qualitativi e identificativi di problematiche/risorse) in rapporto ai servizi offerti, estendendo la capacità di analisi anche alle problematiche collegate in un'ottica cooperativa tra i Servizi e di flessibilità intrinseca nell'orientare autonomamente i processi di lavoro.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni mediante proprio personale in regola con la vigente normativa fiscale, nel rigoroso rispetto dei C.C.N.L della Categoria di appartenenza indicato all'art. 4 (CCNL Cooperative Sociali T151) od il diverso C.C.N.L. risultante in esito alla gara così applicato dall'Aggiudicatario e della vigente normativa in materia di lavoro, previdenza e assistenza oltre che della vigente normativa fiscale.

Il personale impiegato deve avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da istituti contrattuali.

L'aggiudicatario deve comunque garantire il pagamento mensile ed il versamento dei contributi e degli oneri fiscali ai lavoratori impegnati, indipendentemente dalla dinamica seguita nelle liquidazioni da parte dell'Amministrazione appaltante.

a) Sostituzioni temporanee e definitive del personale

Qualora l'unità di personale impiegato debba essere sostituita definitivamente, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione al R.U.P. con preavviso di sette giorni, per le opportune verifiche.

Qualsiasi sostituzione temporanea deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la assenza ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.

Per quanto attiene le sostituzioni temporanee del personale che si assenta senza poterne dare preventiva comunicazione, deve essere sostituito entro il giorno successivo all'eventuale assenza non preventivamente comunicata. Di tale evento l'aggiudicatario deve dare comunicazione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assenza, non preventivamente comunicata, ha avuto luogo.

b) Ulteriori obblighi dell'organizzazione aggiudicataria

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa, previdenziale, assicurativa e relativa alla sicurezza, riferita al settore di impiego del personale. Sono a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità e ogni onere conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turnover del personale, essendo la continuità del personale impiegato considerata un elemento significativo di qualità.

L'aggiudicatario è tenuto, a richiesta del R.U.P. ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di tutte le condizioni di legge relative ai rapporti di lavoro con il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, nonché a presentare una relazione semestrale delle attività svolte.

L'aggiudicatario è tenuto ad esonerare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato qualora esso incorra in procedimenti penali che, a norma di legge, non siano compatibili con l'esecuzione delle attività contrattuali e a provvedere, immediatamente, alla adeguata sostituzione dello stesso, in accordo a quanto previsto al comma a) del presente articolo.

Resta inteso:

- che ogni e qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel presente articolo saranno a totale carico dell'aggiudicatario;

- che l'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

ART. 8 NORME ANTIPEDOFILIA

L'Appaltatore è obbligato a garantire che tutte le persone impiegate per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e che comportano un contatto diretto o regolare con minori siano in possesso del Certificato Antipedofilia, come previsto dalla normativa vigente. Tale certificato, introdotto dal D.Lgs. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE, è obbligatorio dal 6 aprile 2014 ed è finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, nonché alla pornografia minorile. L'Appaltatore dovrà provvedere a richiedere e verificare la regolarità di tale certificato per tutti i propri dipendenti, collaboratori o soggetti impiegati, e conservarne copia per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante. La mancata presentazione o il mancato possesso del Certificato Antipedofilia da parte del personale interessato comporterà l'immediata esclusione dello stesso dallo svolgimento di attività legate al presente appalto, senza pregiudizio per eventuali ulteriori sanzioni contrattuali

ART. 9– UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno detratte dai crediti della ditta aggiudicataria nei suoi confronti ed in ogni caso da queste rimborsate.

La Ditta Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno degli operatori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Committente o a terzi.

La Ditta Aggiudicataria deve eseguire quanto richiesto dal presente capitolato nei modi e nei tempi previsti.

Sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del Servizio.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi del presente capitolato, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure così come definiti dal R.U.P. per quanto di competenza.

La Ditta Aggiudicataria dovrà:

- 1) garantire tutti i servizi oggetto del presente capitolato per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- 2) comunicare il nominativo e il recapito telefonico di un responsabile deputato a sovrintendere l'andamento del contratto nella sua interezza e a mantenere i contatti con il R.U.P. ;
- 3) provvedere con tempestività alla sostituzione, secondo i tempi e modalità indicati nel progetto gestionale presentato in fase di offerta, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli

operatori assenti per qualsiasi motivo, con spese a proprio carico e senza onere alcuno a carico dell'Unione Colline Matildiche;

4) assicurare la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore;

5) partecipare ai programmi di aggiornamento organizzati dall'Unione per i propri dipendenti qualora se ne ravvedesse l'opportunità al fine di garantire la necessaria integrazione e funzionamento dei servizi;

6) impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale che, a parere motivato del R.U.P. e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;

7) in caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali ecc.) o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi, l'aggiudicatario si impegna ad informare tempestivamente il R.U.P. La proclamazione e l'eventuale possibilità di interruzione dell'erogazione del servizio a causa dello sciopero del personale dipendente dell'aggiudicatario, deve essere comunicato 48 ore prima al R.U.P. e all'utenza;

8) organizzare le attività di supporto del servizio (programmazione turni, ferie, sostituzioni personale, ecc.) da intendersi eccedenti l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio;

9) garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività dei servizi e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;

10) garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni sua fase, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi formativi ed informativi di legge.

Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi presenti durante la realizzazione delle attività del servizio. L'Unione Colline Matildiche è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti dell'aggiudicatario in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/08. L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.gs. n. 81/2008. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e dalla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008).

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro;

11) attuare, nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data di stipulazione del presente contratto - alla categoria nella provincia di Reggio Emilia, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente;

12) essere responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;

13) adottare, nella conduzione e gestione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione delle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Restano a carico del Committente:

- compiti di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo;
- comunicazioni all'aggiudicatario relativamente all'andamento del Servizio e proposte per la sua modifica od il suo aggiornamento;
- pagamento del corrispettivo.

ART. 12 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 120, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di avvalersi altresì delle modifiche in corso di esecuzione di cui all'art. 120, commi 9, 10 e 11 del Codice, in presenza dei presupposti e secondo la disciplina dettagliatamente indicati ai suddetti commi.

In particolare, l'importo del presente appalto potrà essere modificato in aumento nel caso di accesso a successivi finanziamenti da parte dell'Unione Colline Matildiche finalizzati ad attività previste nel presente capitolato, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice.

ART.13 - CLAUSOLA DI STABILITA' OCCUPAZIONALE EX ART.57 DEL CODICE ED ULTERIORI CLAUSOLE SOCIALI

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'articolo 4 del presente Capitolato od il diverso C.C.N.L. risultante in esito alla gara così applicato dall'Aggiudicatario; l'aggiudicatario si obbliga quindi a rispettare la clausola sociale ex art. 57 del Codice dei contratti pubblici, così come declinata nel progetto di riassorbimento presentato in sede di gara.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1): "Elenco del personale attualmente impiegato", allegato al presente Capitolato, il quale contiene il numero degli addetti, la qualifica, i livelli anzianità, il monte ore, etc.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

L'aggiudicatario si obbliga a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il personale che sarà messo a disposizione dallo stesso (aggiudicatario) deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario, che provvede alla gestione del servizio con risorse umane qualificate, risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune o a terzi. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere ogni documento utile. Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono

in capo all'Appaltatore, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

L'aggiudicatario inoltre ha l'obbligo di:

- fornire una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 1, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'affidatario sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre al momento di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del citato art. 46, co. 2, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal co. 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali e aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

- fornire una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1 comma 2, dell'allegato II.3 al Codice. Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il fatto che le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto. Si rammenta che la violazione del presente obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento;

- rispettare il requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex art. 1 comma 3, dell'allegato II.3 al Codice. L'affidatario, si impegna ad assumere quale requisito necessario dell'offerta, con riferimento alle assunzioni necessarie e funzionali per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota almeno pari al 30 per cento all'occupazione giovanile e femminile così come meglio declinata nelle dichiarazioni rese in sede di gara. Si rammenta che le assunzioni dovranno essere effettuate nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto e la Stazione Appaltante, in sede di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni dovrà verificare l'effettiva realizzazione. L'obbligo di assunzione del 30 per cento sopra definito è riferito unicamente alle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto; il vincolo non sussiste qualora l'appaltatore abbia già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto. L'obbligo di assunzioni del 30 per cento funzionali e necessarie si riferisce anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dell'obbligo assunzionale in sede di verifica di conformità ai fini dell'emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità. In caso di inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque nel limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, con facoltà da rivalersi sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza dei sei mesi, il RUP intimerà la presentazione della suddetta relazione entro i successivi 10 giorni. In caso di ulteriore inosservanza dell'obbligo verrà comminata una penale calcolata in misura giornaliera pari al 0,5 per mille, con facoltà di rivalersi sulla cauzione definitiva. Resta fermo il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale delle penali pena la risoluzione del contratto.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Dopo il primo anno di servizio, e con monitoraggio mensile, è ammessa la revisione dei prezzi con le modalità di cui all'art. 60 del D. Lgs 36/2023, come modificato dall'art. 23 del d. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

La variazione del costo del servizio si attiva al verificarsi di particolari situazioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023, la clausola di revisione prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante al verificarsi delle condizioni sopra indicate tramite l'invio di apposita formale comunicazione inviata via pec all'aggiudicatario.

L'indice di riferimento è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

In considerazione del fatto che il CPV afferente alle prestazioni principali è indicato in nella tabella D.2 di cui all'allegato II.2-bis al d. Lgs. 36/2023, si procederà ai sensi dell'art. 11, comma 4, del predetto allegato, individuando il seguente indice: Indice PC (Prezzi al Consumo – NIC) – ECOICOP 00ST Indice generale senza tabacchi - per le prestazioni ancora da eseguire e con le stesse tempistiche del pagamento del corrispettivo.

ART 15- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto:

- a) il presente Capitolato Speciale
- b) la lettera d'invito/disciplinare di gara
- c) l'offerta dell'Operatore economico (economica e progettuale / tecnica)

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria dovrà, alla stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, prestare cauzione definitiva stabilita nella misura del 5% dell'importo contrattuale, per la durata e secondo le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 17 - SUB- APPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice, ai sensi del quale è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, il subappalto potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo contrattuale.

In relazione al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice; I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1 lett o) dell'allegato, fatta salva la deroga circa la diversa soglia di affidamento, prevista e disciplinata dal penultimo periodo del comma 2, dell'art. 119.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, di natura spiccatamente sociale.

ART. 18 - FATTURAZIONE

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 verrà erogato il corrispettivo risultante dal ribasso presentato rispetto a quanto posto a base di gara. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo con cadenza trimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria vigente in materia nonché dal contratto.

Il pagamento del servizio sarà effettuato, previa verifica di conformità della prestazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica tramite piattaforma, trasmessa al seguente codice univoco: UF3BJR

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La liquidazione è subordinata alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL verificati tramite DURC da parte della Ditta Appaltatrice, nonché alla regolarità fiscale.

L'importo delle predette fatture sarà pagato dall'Amministrazione esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche (Legge 13 Agosto 2010 n. 136), previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore e del DURC.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell'esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

In caso di fatture contestate, l'Amministrazione sarà libera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Le fatture contestate saranno liquidate solo alla risoluzione del contenzioso, conformemente ai tempi e alle modalità previste dal presente articolo.

ART. 19- CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Committente effettuerà controlli sulla buona esecuzione del Servizio nel rispetto della perfetta osservanza dei contenuti del presente capitolato.

ART. 20 – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.

La Ditta Aggiudicataria risponderà dei danni, alle persone e alle cose cagionati a terzi (compresa

l'Amministrazione Committente), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Committente e i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

La Ditta Aggiudicataria dovrà pertanto stipulare e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe - idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi da personale della Ditta, e comunque da tutti coloro i quali legittimamente prenderanno parte all'esecuzione di attività previste dal contratto, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai servizi prestati, come descritti nel presente Capitolato Speciale, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, nonché garanzia per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga - ex art. 1916 C.C. - nei confronti della Stazione Appaltante, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori e prevedere massimali di garanzia non inferiori a euro 2.500.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di:

1. euro 1.500.000,00 per persona - *terzo o prestatore di lavoro* - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
2. euro 1.000.000,00 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

L'assicurazione dovrà includere anche i danni procurati a terzi, o subiti, da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore che partecipino o siano coinvolte a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto

Costituirà onere a carico della Ditta appaltatrice, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalle richiamate coperture assicurative.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Ditta ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso, oltre che a quanto previsto nel presente Capitolato e nel contratto. Eventuali inadempienze saranno contestate tramite PEC con facoltà per la Ditta di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione di penali nelle seguenti modalità:

- a) mancata realizzazione nel corso di ogni anno solare di una delle tipologie d'attività previste nell'art. 6 dalla lettera a) alla lettera o) del presente Capitolato: applicazione di una penale fino ad € 1.000,00 per ogni tipologia d'attività;
- b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza o del personale dell'Unione Colline Matildiche, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 500,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto

- o sconveniente, il suo ripetersi per più di tre volte, comporterà l'obbligo, da parte dell'Aggiudicatario di sostituire il personale interessato; la mancata sostituzione del personale in questione, entro trenta giorni dall'accertamento, comporta l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00;
- c) impiego di personale non idoneo: applicazione di penale di € 500,00, con l'obbligo di procedere alla sua immediata sostituzione;
 - d) interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore o non imputabili all'Aggiudicatario: applicazione di penale fino ad € 1.000,00 per ogni interruzione;
 - e) altre inadempienze che possono compromettere gravemente i servizi o che siano di pregiudizio all'immagine dell'Unione Colline Matildiche: applicazione di penale fino a € 1.000,00 per ogni inadempienza contestata.

Le inadempienze sopra descritte non precludono alla Stazione Appaltante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente ricompresi ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

Potranno essere applicate in tal casi penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 300,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza e per ogni inadempienza contestata.

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento della penale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante strumento certificato o tramite notifica oppure mediante trattenute sul pagamento delle fatture.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali e/o dal mancato rimborso delle differenze con quanto dovuto all'Affidataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La Stazione appaltante potrà applicare all'Affidataria penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Qualora l'importo delle penali da applicare superi detta percentuale è facoltà della Stazione appaltante, risolvere il presente Contratto e procedere all'esecuzione in danno.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla stazione appaltante per ritardato o omissivo intervento.

Nel caso che l'aggiudicatario sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, il Committente avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all'aggiudicatario la spesa relativa, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023, il Committente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

1. abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore;
2. quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
3. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto;

4.ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

L'eventuale soppressione completa o parziale del Servizio oggetto dell'appalto, potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche parziale, del contratto senza oneri per il Committente.

La Ditta Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto medesimo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. 23 - RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti, calcolato, secondo quanto previsto nell'allegato II.14, all' art. 11, sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP con oggetto sovrapponibile e condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e lo stesso rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE N. 2016/679)

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Unione colline Matildiche ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: unione@pec.collinematildiche.it

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Studio Felici & Partners ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: unione@pec.collinematildiche.it , e-mail pierangelo.felici@felicipartners.it.

L'aggiudicatario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento i dati a carattere personale necessari per fornire il servizio oggetto del presente capitolato.

La natura delle operazioni realizzate sui dati è inerente alle funzioni di cui all'art. 1.

I dati a carattere personale trattati sono dati anagrafici, recapiti, certificati medici, diagnosi sanitarie, dati sulla situazione economica, abitativa, professionale, sulle convinzioni religiose, ecc.

Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le seguenti misure di sicurezza:

- a) viene assicurata su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento tramite utilizzo di armadi con chiave per documenti e cartelle e password e codici di accesso ai computer e programmi condivisi in rete; è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in misura residuale manuali;
- b) è assicurata tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico mediante digitalizzazione dei documenti e backup su server della rete aziendale;
- c) Il Responsabile è autorizzato, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, a designare espressamente e per iscritto i dipendenti e i collaboratori autorizzati/incaricati allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali, attribuendo loro specifici compiti e funzioni ed impartendo adeguate informazioni ed istruzioni; tali dipendenti e collaboratori dovranno assicurare livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati; il Responsabile dovrà inoltre garantire la tenuta del registro dei trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un [RPD-DPO](#) nei casi previsti dal regolamento.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali o per l'erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio; i dati trattati sono soggetti alla normativa sulla trasparenza e il diritto di accesso.

Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 2 (due) giorni dopo esserne venuto a conoscenza e con le modalità di seguito indicate. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali

I dati personali in possesso saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare del trattamento verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Registro delle categorie di attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:

- il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;
- per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
- i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. fornire al Responsabile del trattamento, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, tutte le informazioni necessarie per il rispetto della privacy;
2. documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
4. supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la registrazione del contratto, per i diritti di segreteria, ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 26 - FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

Ai sensi dell'Art.124 Il fallimento dell'aggiudicatario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, se in possesso dei requisiti, ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari e postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 135/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l'Unione Colline Matildiche potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Unione Colline Matildiche e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice, alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 del “Codice di comportamento dell'Unione Colline Matildiche”, adottato con deliberazione di Giunta Unione n. 25 del 27.05.2024 degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

ART. 30 - ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del Codice, nella misura del 20%. Trattandosi di contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo la disciplina di cui all'art. 125, comma 1, del Codice. L'anticipazione del prezzo va comunque richiesta dall'Aggiudicatario formulando apposita istanza nel momento in cui ritiene di avere i requisiti di cui sopra e non prima dell'avvio del contratto.

ART. 31 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del servizio stesso.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 33 - CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non previsto si richiama integralmente la disciplina prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, più volte richiamato in Capitolato quale Codice, al quale integralmente si rinvia.